



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

*Ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

*Ai Signori Presidenti delle Camere Penali
PERUGIA - TERNI - SPOLETO*

*e, per conoscenza,
Al Signor Procuratore generale della Repubblica
sede*

Perugia, 2 aprile 2021

OGGETTO: art. 24 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176

Come noto, i commi da 6-bis a 6-septies dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, introdotti dalla legge di conversione n. 176/2020, prevedono quanto segue:

«6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. [...]

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 [...].

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;*
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;*
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;*
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;*
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 [...].*

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato».

Dal combinato disposto delle norme sopra riprodotte, deriva che la Cancelleria del giudice da cui è stato emesso il provvedimento impugnato è oggi chiamata a compiere alcune fondamentali attività di verifica, relative:

1. all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto (difensore) da cui proviene l'atto di impugnazione, indirizzo che deve corrispondere a quello dell'Avvocato come risultante dal Registro Generale degli indirizzi certificati (v. art. 24, comma 4, dello stesso d.l. n. 137/2020);
2. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio ricevente, che deve corrispondere alla casella pec dedicata al deposito degli atti penali, senza dunque la possibilità che venga utilizzato uno qualunque dei diversi indirizzi a disposizione dell'utenza;
3. all'effettività della firma digitale del soggetto da cui l'atto risulta sottoscritto.

Si invitano pertanto le SS.LL. a sensibilizzare gli iscritti sulla **scrupolosa osservanza delle regole formali dettate dal nuovo quadro di riferimento normativo** in caso di proposizione di ricorsi per cassazione in via telematica avverso le sentenze emesse da questa Corte, atteso che - qualora si adottino tali forme peculiari, ferma restando la possibilità della presentazione dell'atto in via ordinaria - la Cancelleria dovrà curare un'annotazione attestante gli esiti delle verifiche sopra descritte: verifiche che, qualora abbiano esito negativo, potranno comportare, già in questa sede, la **declaratoria di inammissibilità del ricorso e di esecutività del provvedimento impugnato**.



A tal fine, si evidenzia - quanto al punto 1 - che sarà cura della Cancelleria controllare la corrispondenza tra la casella utilizzata dal mittente e quella indicata nel Registro Generale, consultando *on line* il portale dei servizi telematici.

Quanto invece al punto 2, a integrazione e modifica di precedenti comunicazioni, si segnala che le caselle pec dello scrivente ufficio da utilizzare vanno individuate come segue:

depositoattipenali.ca.perugia@giustiziacert.it, per gli ordinari **giudizi di cognizione e relative impugnazioni**;

depositoattipenali.ca2.perugia@giustiziacert.it, per i **procedimenti di esecuzione e relative impugnazioni**;

depositoattipenali.ca3.perugia@giustiziacert.it, per i **giudizi di Corte di assise di appello e relative impugnazioni**;

mandatoarrestoeuropeo.ca.perugia@giustiziacert.it, per le procedure conseguenti a **mandati di arresto europeo e relative impugnazioni**.

Si rappresenta che, qualora gli atti di impugnazione provengano da una casella del difensore diversa da quella risultante sul Registro più volte ricordato, ovvero risultino indirizzati a una casella di questa Corte non corrispondente a quelle appena elencate, sarà cura della Cancelleria - in un'ottica di leale collaborazione e laddove i termini di impugnazione non siano ancora interamente decorsi - attivarsi per segnalare l'inoltro irrituale, respingendo il messaggio di posta impropriamente trasmesso con invito all'osservanza dei dati formali di cui sopra: si tratterà, però, di evenienza impossibile da garantire nella totalità dei casi, presupponendo un'attività di verifica immediata, non sempre praticabile. Perciò, **l'onere del rispetto delle forme indicate dalla legge deve intendersi comunque a carico della parte impugnante.**

In ordine al punto 3, invece, si precisa fin d'ora che la Cancelleria non sarà tenuta a segnalare alcunché in caso di mancata apposizione di una effettiva firma digitale dell'atto: ove l'atto medesimo non riporti l'estensione informatica del formato di sottoscrizione (quale, ad esempio, "pdf.signed") o non risulti comunque recare una firma digitale suscettibile di valida verifica (come, sempre in via esemplificativa, in modalità "cades" o "pades"), lo stesso dovrà considerarsi giuridicamente inesistente.



Si rappresenta infine l'esigenza che i Signori Avvocati, i quali intendano avvalersi delle modalità dell'inoltro degli atti di impugnazione nelle forme qui evidenziate, segnalino all'atto del messaggio di posta elettronica certificata se intendano depositare separatamente le copie cartacee prescritte dall'art. 164 disp.att. cod. proc. pen., ovvero se all'estrazione delle copie medesime, nel numero necessario, dovrà provvedere la Cancelleria stampando gli atti pervenuti digitalmente. In quest'ultimo caso, **le parti impugnanti saranno tenute a corrispondere le relative spese**, come da comunicazione che riceveranno dalla casella penale.ca.perugia@giustiziacert.it, indirizzo che rimarrà valido anche per inoltrare tutte le ordinarie richieste di copia.

Ringrazio per la collaborazione, formulando sentiti auguri di buona Pasqua alle SS.LL., ai Signori Avvocati ed al Signor Procuratore generale che legge per conoscenza, i quali tutti vorranno estenderli alle rispettive famiglie.

Il Presidente di sezione

Paolo Micheli
